



COMUNE di CAPRANICA PRENESTINA

Provincia di ROMA

P.zza Aristide Frezza, 6 - 00030 Capranica Prenestina - Telef. 06/9584031-126 Fax 06/9584031

Cod. Fisc. 85003030583 - Part. IVA 02145561003 - c.c.p. 51629004

PaginaWeb <http://www.comunecapranicaprenestina.it> PEC comunecapranicaprenestina@pec.it

ORDINANZA N° 4/2022 IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI

Prot. n° 2149

data 29 giugno 2022

IL VICE SINDACO

Premesso che per effetto dell'art. 65 della L.R. 28.10.2002 n 39, come ogni anno, viene dichiarato lo **stato di grave pericolosità per rischio di incendi boschivi nella Regione Lazio, nel periodo normalmente compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre** ;

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21.11.2000, n° 353;

Vista la L.R. 28.10.2002, n° 39 Norme in materia di gestione delle Risorse Forestali;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 270 del 15/05/2020 con la quale viene approvato il nuovo "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020 - 2022;

Che ai sensi dell'art. 15 della legge 225/1992 il Sindaco è "Autorità Comunale di Protezione Civile" e che il D.Lgs. 112/1998 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di protezione civile;

Vista la L.R. n° 2 del 26/02/2014 "sistema integrato regionale di protezione civile Istituzione dell' Agenzia regionale di protezione civile;

Visto il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 "Regolamento di attuazione dell' articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39";

Visto il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale"

Visto il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto il D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";

Visto l'art. 54 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 449, 650, 652 del Codice Penale;

Viste le norme del vigente Codice Civile;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive possono essere causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

Considerato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

ORDINA

Ai proprietari e agli affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti in zone urbane periferiche e non, anche in terreni in genere non edificati, aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale, di procedere agli interventi di pulizia, al decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio; di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, e lungo i confini di fondi in genere, il taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale, lo sgombero di rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 7/2005 è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità (15 Giugno -30 Settembre 2022).

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il giorno 30 del mese di Giugno, di realizzare, fasce protettive o precise di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

DISPONE ALTRESI' CHE

Durante il periodo 15 giugno / 30 settembre 2022, stabilito di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo:

- il divieto, in tutto il territorio comunale, di tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio;
- il divieto di accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive, nei boschi nonché nei terreni cespugliati, pascoli, prati, colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade;
- a tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I proprietari e i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza dei divieti e obblighi contenuti nella presente.

La mancata osservanza degli obblighi e divieti di cui ai punti precedenti, comporterà l'applicazione delle sanzioni previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo 15 giugno / 30 settembre 2022, sarà

applicata una sanzione amministrativa non inferiore a €. 1.032,00 e non superiore ad €. 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353/2000 e ss.mm.ii.

L'Amministrazione Comunale, nell'inerzia dei proprietari, si riserva la facoltà di intervenire in via sostitutiva alla pulizia delle aree private incolte con addebito delle spese a carico dei proprietari trasgressori.

DISPONE INOLTRE

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento, salvo diverse comunicazioni.

La presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Capranica Prenestina e sul sito internet istituzionale del Comune di Capranica Prenestina, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale, e sui vari social e app istituzionale.

La presente Ordinanza venga trasmessa per la successiva diffusione, per il controllo e la verifica sull'ottemperanza di quanto stabilito a:

- Prefettura di Roma, protocollo.prefrm@pec.interno.it
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, com.roma@cert.vigilifuoco.it
- Carabinieri Forestale di San vito Romano, frm43074@pec.carabinieri.it
- Comando Stazione dei Carabinieri di Capranica Prenestina, trm28973@pec.carabinieri.it
- Protezione Civile della Regione Lazio, agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it

Le segnalazioni possono effettuarsi ai seguenti numeri:

- a) Sala operativa Protezione Civile regionale: 803 555;
- b) Vigili del Fuoco: 115
- c) Polizia: 113
- d) Carabinieri: 112

Le Forze dell'Ordine Locali sono incaricate dell'esecuzione e della vigilanza circa l'attuazione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Prefetto di Roma o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'Art. 54 Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000) e ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 recante il "Codice del Processo Amministrativo".

IL VICE SINDACO
f.to Fabio MAZZI